

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 469**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

*(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 marzo 2005)**

---



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
UFFICIO LEGISLATIVO

34/05/UL/P31.190

20 GENNAIO '05

### Relazione all'On. Sig. Ministro

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modifiche e integrazioni, nonché della legge 8 marzo 1999, n.50, allegato 2, n. 4, e successive modifiche e integrazioni.

Il provvedimento reca integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.120 (*"Norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59"*) e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.384 (*"Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia"*), al fine di estendere l'ambito di applicazione dei medesimi decreti alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n.49 (*"Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"*).

L'obiettivo che si intende perseguire è sostanzialmente quello di adeguare il quadro normativo vigente alla esigenza di regolare in modo uniforme i procedimenti dello stesso tipo svolti da diversi uffici della medesima amministrazione.

L'esclusione delle attività di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo dall'ambito applicativo dei regolamenti di semplificazione amministrativa deriva dalla circostanza che, al momento della predisposizione dei medesimi decreti, erano state essenzialmente tenute presenti le necessità "storiche" del Ministero degli affari esteri – articolato in sede centrale e rete all'estero, composta dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari – considerate distinte dalle necessità connesse alle attività della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Tali attività sono, infatti, oggetto di normativa speciale (l.n.49 del 1987 e relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.177) e sono affidate in gestione alla "Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo" e, per quanto attiene agli aspetti tecnici (e, cioè, svolgimento di compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi di cooperazione), alla Unità tecnica centrale (U.T.C.), istituita nell'ambito della Direzione Generale ai sensi dell'articolo 12, della legge n.49 del 1987, ed alle sue unità operative all'estero (Unità

tecniche locali – U.T.L.), istituite nei paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CIPE e operanti nell'ambito delle ambasciate competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 13, della legge n.49 del 1987.

In ragione di tali specificità, ma soprattutto per esigenze di opportunità, essendo presenti (all'epoca dell'emanazione dei decreti in questione) forti aspettative rispetto alla realizzazione di una riforma sistematica della materia della cooperazione allo sviluppo, si ritenne che anche la semplificazione delle relative procedure avrebbe dovuto essere compresa nell'ambito di un separato ed organico progetto.

Contrariamente alle previsioni, non sono ad oggi intervenute modifiche legislative sistematiche nel settore in questione.

D'altra parte, non può ritenersi che le attività volte alla cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo debbano essere escluse dalla medesima disciplina prevista per le altre attività istituzionali del Ministero degli affari esteri – qualora essa risulti compatibile - e, in particolare, che debbano essere escluse dall'ambito degli interventi di semplificazione delle procedure amministrative.

Sul punto, va anzi rilevato che le specificità di tali attività e le relative modalità operative necessitano in modo particolare dell'applicazione di procedure amministrative snelle e perciò semplificate. Esse si caratterizzano, infatti, per la particolare urgenza degli interventi di varia natura da realizzare *in loco* dalle menzionate U.T.L., in ciò differenziandosi sensibilmente dalla tradizionale attività di prevalente mero funzionamento delle strutture del Ministero degli affari esteri.

Il regolamento in esame si compone di 4 articoli, i cui contenuti sono illustrati di seguito.

L'articolo 1 (*"Oggetto e ambito di applicazione"*), al comma 1, definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del presente decreto, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese che possono farsi in economia, con particolare riferimento alla attività di cooperazione internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1987, n.49.

L'articolo 2 (*"Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.120"*), al comma 1, interviene sull'articolo 10 del D.P.R. 22 marzo 2000, n.120, prevedendo l'applicabilità delle procedure di rendicontazione ivi disciplinate anche ai fondi accreditati alle rappresentanze all'estero per le esigenze di funzionamento delle Unità Tecniche locali e per la realizzazione degli interventi di cooperazione a gestione locale.

L'articolo 3 (*"Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.384"*), al comma 1, interviene sull'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001, n.384, con riferimento cioè all'oggetto del regolamento, specificando che, nell'ambito delle procedure di spesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi previste dallo stesso regolamento, sono da considerare anche le medesime procedure relative all'attuazione delle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge n.49 del 1987. In sostanza, la disposizione sancisce, espressamente, l'applicabilità delle procedure semplificate relative alle spese in economia per beni e servizi anche alle spese della medesima natura relative agli interventi di cooperazione.

Il comma 2, interviene sull'articolo 1, comma 2, del DPR n.384 del 2001, che fa salva la disciplina vigente per l'esecuzione dei lavori in economia (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554; decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n.939 e articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68). Anche in questo caso, la disposizione sancisce che tale disciplina si applica ai lavori in economia relativi all'attuazione delle iniziative di cooperazione internazionale, finalizzate a specifici interventi (costruzione, demolizione, ristrutturazione, ampliamento, restauro, manutenzione e risanamento ambientale di opere ed impianti nei Paesi in via di sviluppo, inclusi gli interventi preliminari e per il consolidamento, la preparazione delle aree interessate e la messa a dimora dei materiali di risulta).

Infine, il comma 3, specifica, coerentemente con le modifiche apportate dai commi precedenti, che i limiti di importo di applicazione delle procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'articolo 3, comma 1, del DPR n.384 del 2001 (130.000 Euro, con esclusione dell'IVA) riguardano anche le procedure di spesa in economia relative all'acquisizione di beni e servizi destinati all'attuazione delle iniziative di cooperazione.

L'articolo 4, del decreto (*"Entrata in vigore"*) dispone l'entrata in vigore del regolamento.

Dal provvedimento in esame non deriva alcun onere aggiuntivo a carico dell'erario.

Si fa presente, infine, che in merito al presente schema di regolamento è stato acquisito il parere preliminare della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, espresso, a sezioni riunite, nell'adunanza del 12 novembre 2004.


La Corte dei Conti, nel parere che qui si allega, ha affermato di condividere l'obiettivo che si intende perseguire con il provvedimento in esame, volto ad una regolazione uniforme di procedimenti dello stesso genere.

Con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 3 dello schema di regolamento, che prevede l'applicabilità della disciplina di cui al D.P.R. n. 554 del 1999 ai lavori in economia relativi

alle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, la Corte ha formulato obiezioni riguardo alla dettagliata individuazione, operata nella norma in esame, di specifiche tipologie di lavori.


Tali osservazioni saranno valutate insieme ai pareri che esprimeranno gli altri organi consultivi, ai fini della definizione del testo del regolamento da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri.

Il Capo dell'Ufficio legislativo  
(Avv. Vincenzo Nanzata)



Visto: Si trasmetta al Consiglio di Stato  
per il prescritto parere

IL MINISTRO



## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

### 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

#### a) *Necessità dell'intervento normativo.*

L'adozione del provvedimento è attuata ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni.

Il presente regolamento è dunque finalizzato ad apportare integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120 recante "*Norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero*" e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 recante "*Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia*" allo scopo di estenderne l'ambito di applicazione, anche alle attività di cooperazione internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49 recante "*Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*", ispirandosi al principio di regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diversi Uffici della medesima Amministrazione.

#### b) *Analisi del quadro normativo ed incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente provvedimento costituisce regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400. Le norme proposte si riferiscono al quadro normativo generale concernente la semplificazione del procedimento amministrativo delle spese in economia nonché allo specifico quadro normativo che disciplina la semplificazione dei procedimenti per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero.

#### c) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria.

*d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

Anche alla luce delle considerazioni svolte al punto b), non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie né con quelle a statuto speciale.

*e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Il presente provvedimento non presenta profili suscettibili di determinare riflessi sull'assetto normativo in materie di competenza delle regioni e degli enti locali né in relazione a processi di trasferimento delle funzioni alle Regioni ed agli enti locali e, pertanto, non contrasta con le fonti di cui sopra.

*f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

Non risultano procedure di rilegificazione per le norme che disciplinano la materia in esame. Il provvedimento apporta modifiche a precedenti regolamenti emanati in forza di interventi legislativi che hanno pienamente utilizzato le possibilità di delegificazione: d.P.R. 384/2001 recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia", emanato ai sensi della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 2, n.4 e d.P.R. 120/2000 recante "Regolamento per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero", emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n.19.

## **2. Elementi di drafting e linguaggio normativo**

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Lo schema di provvedimento in esame non introduce definizioni normative che non siano già appartenenti alla cultura tecnico – giuridica della specifica materia,.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti sia nelle premesse che nel testo dello schema di regolamento in esame.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

In ragione della natura del provvedimento si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre le necessarie integrazioni al d.P.R.384/2001 e al d.P.R. 120/2000.

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nessuna delle disposizioni contenute nello schema di provvedimento regolamentare in esame ha effetti abrogativi.

### **3. Ulteriori elementi**

a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano decisioni della Corte Costituzionale, né giudizi di costituzionalità attualmente pendenti riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quelle del provvedimento *de quo*.

b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga attualmente all'esame del Parlamento.

**Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.120, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 8 marzo 1999, n.50, recante "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998", e successive modificazioni, e, in particolare, l'allegato 2, n.4);

VISTA la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554, recante "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.120, recante "Norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n.59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia";

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;

ACQUISITO il parere della Corte dei Conti reso a sezioni riunite, ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nell'adunanza del 12 novembre 2004;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana  
il seguente regolamento

#### **Art.1**

##### *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento reca integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.120 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese che possono farsi in economia, con particolare riferimento alla attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n.49.

#### **Art.2**

##### *Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.120*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.120, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 6," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle gravanti sui fondi accreditati alle Rappresentanze diplomatiche per le attività dirette ad assicurare il funzionamento delle Unità Tecniche di Cooperazione nei Paesi in via di sviluppo e quelle inerenti alla realizzazione degli interventi di cui alla legge 27 febbraio 1987, n.49";

### **Art.3**

*Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.384*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, dopo le parole "anche ad ordinamento autonomo" sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative all'acquisizione di beni e servizi in economia per l'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n.49".
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.384, dopo le parole "lavori in economia" sono inserite le seguenti: "ivi compresi i lavori in economia relativi all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo finalizzati alla costruzione, demolizione, ristrutturazione, ampliamento, restauro, manutenzione e risanamento ambientale di opere ed impianti nei Paesi in via di sviluppo, inclusi gli interventi preliminari e per il consolidamento, la preparazione delle aree interessate e la messa a dimora dei materiali di risulta".
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, dopo le parole "beni e servizi" sono inserite le seguenti "incluse quelle per l'acquisizione di beni e servizi destinati all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n.49".

### **Art.4**

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, li 1 dicembre 2004

*Corte dei Conti*  
SEZIONI RIUNITE  
SEGRETARIA

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento della Funzione Pubblica*  
*Ufficio Legislativo*  
ROMA

Prot. n. 358/D

**Oggetto:** Schema di regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Si trasmette copia conforme all'originale del parere n. 4/2004/Cons. reso dalla Corte dei conti a Sezioni riunite nell'adunanza del 12 novembre 2004.

Il Dirigente  


n° 4/2004/CONS.



# Corte dei Conti

a

SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 12 novembre 2004


**OGGETTO** parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "integrazioni al DPR 22 marzo 2000, n. 120 ed al DPR 20 agosto 2001 n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".

Vista la nota n.1981/04/UL del 20.10.2004 con la quale l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto pervenire all'Ufficio di Presidenza della Corte dei Conti lo schema di regolamento recante integrazioni al DPR 22 marzo 2004 n.120 ed al DPR 20 agosto 2001 n.384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi ed alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, per chiedere il parere, ai sensi dell'art.88 RD 18 novembre 1923 n.2440;

vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei Conti, in data 26 ottobre 2004, con la quale è stata convocata l'odierna adunanza delle Sezioni Riunite, in sede consultiva, per deliberare sul parere richiesto;

visti la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, emanati, rispettivamente, con regio decreto 18 novembre 1923 n.2440 e con regio decreto 23 maggio 1924 n.827 e successive modificazioni;

visto, in particolare, l'art.88 del regio decreto 18 novembre 1923 n.2440;



visto il DPR 22 marzo 2000 n.120 recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e rendicontazione delle spese da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero;

visto il DPR 20 agosto 2001 n.384 recante norme di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia.

Esaminati gli atti e udito il relatore ref. Paola Cesa.

**Premesso che:**

L'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera prot.n.1981/04/UL del 20.10.2004, ha inviato, al fine di acquisire il parere delle Sezioni Riunite, ex art.88 regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni al DPR 22 marzo 2000 n.120 ed al DPR 20 agosto 2001 n.384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi ed alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Il parere è stato richiesto ai sensi dell'art.88 del RD 18/11/1923 n.2440, in quanto le previsioni contenute nello schema di regolamento riguardano modifiche a disposizioni vigenti per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

Lo schema, che è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 2004, si compone di quattro articoli ed è accompagnato da una relazione illustrativa e da un'analisi tecnico-normativa predisposte dall'Ufficio legislativo del Ministero degli Affari Esteri.

L'art.1 dello schema di regolamento in parola definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento in questione che concerne le procedure relative ai lavori, ai servizi ed alle spese che possono essere realizzate in economia con riferimento specifico alle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 27 febbraio 1987 n.49.

L'art.2 reca alcune integrazioni al DPR 22 marzo 2000 n.120, concernente disposizioni in materia di semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero. Decreto quest'ultimo sul cui contenuto queste Sezioni Riunite si sono già espresse, con parere n.24/D/99, reso nell'adunanza del 30 giugno 1999. Le integrazioni riguardano, nello specifico, l'art.10 del citato Decreto, rubricato "rendiconti e documentazione giustificativa", e prevedono l'estensione dell'ambito applicativo delle procedure di rendicontazione, ivi disciplinate, anche a quelle spese gravanti su fondi



SEZIONI

accreditati alle rappresentanze diplomatiche per le attività dirette ad assicurare il funzionamento delle Unità Tecniche di Cooperazione (in prosieguo UTC) nei Paesi in via di sviluppo e per la realizzazione degli Interventi di cooperazione a gestione locale.

L'art.3, infine, prevede l'integrazione dell'art.1, commi 1 e 2 nonché dell'art.3, comma 1, del DPR 20 agosto 2001 n.384, recante disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, sul cui contenuto queste Sezioni Riunite si sono già espresse con parere n.20/01, reso nell'adunanza del 30 marzo 2001.

In particolare, per quanto riguarda l'integrazione apportata all'art.1, comma 1, del DPR 20 agosto 2001 n.384, la disposizione contenuta nell'art.3, comma 1, sancisce l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina riguardante le procedure semplificate per l'effettuazione di spese in economia, volte all'acquisizione di beni e servizi da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche a quelle spese della medesima natura inerenti ad iniziative di cooperazione dell'Italia nei Paesi in via di sviluppo.


Il comma 2 dell'art.3 dello schema di decreto in esame sancisce, altresì, l'estensione dell'applicabilità della disciplina dei lavori in economia, prevista dal DPR 21 dicembre 1999 n.554, anche agli interventi relativi all'attuazione di iniziative di cooperazione finalizzati alla "costruzione, demolizione, ristrutturazione, ampliamento, restauro, manutenzione e risanamento ambientale di opere ed impianti nei Paesi in via di sviluppo, inclusi gli interventi preliminari e per il consolidamento, la preparazione delle aree interessate e la messa a dimora di materiali di risulta".

Infine, il comma 3 dello stesso articolo integra il comma 1 dell'art.3 del DPR 20 agosto 2001 n.384, concernente il limite di valore delle procedure di spesa in economia, fissato in 130.000 euro (IVA esclusa), estendendone l'ambito di applicazione anche alle spese per l'acquisizione di beni e servizi destinati all'attuazione delle iniziative di cooperazione di cui alla legge 27 febbraio 1987 n.49.

**Considerato che:**

lo schema di regolamento in esame, concernente integrazioni in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia nell'ambito delle attività di cooperazione, (analogo titolo recava il regolamento, adottato con DPR 27 gennaio 1990 n.116 per l'Amministrazione centrale degli Affari Esteri, nonché per le rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari, abrogato dal successivo DPR 20 agosto 2001 n.384 per la parte di disposizioni relative al sistema delle spese in economia), è stato adottato ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.400 e dell'art.20 della legge 15 marzo 1997 n.59 e successive modificazioni nonché dell'art.1 della legge 8 marzo 1999 n.50.

Il predetto schema, come precisato nella relazione tecnica che lo accompagna, si attiene al principio di regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso genere, posti in essere da Uffici diversi della medesima Amministrazione che costituisce uno dei principi ispiratori del processo di semplificazione amministrativa di cui all'art.20, comma 4, della



legge 15 marzo 1997 n.59, così come modificato dalla legge 29 luglio 2008 n.229.

L'obiettivo che si è inteso perseguire con l'adozione delle predette disposizioni consiste, sostanzialmente, nel superamento, attraverso l'adeguamento del quadro normativo vigente alle esigenze di uniformità delle procedure e di riassetto normativo, dell'esclusione, operata fino ad ora, delle attività di cooperazione internazionale dall'applicazione della disciplina contabile e della semplificazione delle procedure amministrative, vigente nei confronti dell'Amministrazione centrale, delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Esclusione determinatasi in ragione sia della particolare natura delle attività di cooperazione, oggetto di una disciplina specifica, contenuta nella citata legge 26 febbraio 1989 n.49 e nel suo regolamento di esecuzione, adottato con DPR 12 aprile 1988 n.177, ed affidate ad una Direzione Generale, dotata, all'interno dell'Amministrazione degli Esteri, di una particolare autonomia gestionale e finanziaria (autonomia, peraltro, circoscritta dalle modifiche apportate all'art.15 della legge n.49/1987 dall'art.4 della legge 23 dicembre 1993 n.559 e dalla legge 30 dicembre 1991 n.412 che all'art.3 rubricato "Fondi per la cooperazione allo sviluppo" ha previsto l'abrogazione del comma 6 del predetto art.15) e sia della previsione di realizzazione, a breve, di una radicale riforma, di iniziativa parlamentare, del modulo organizzativo della cooperazione internazionale, da attuarsi con l'istituzione di un'Agenzia. Iniziativa che, nel frattempo, si è arenata, non essendo la suddetta proposta mai approdata ad una modifica legislativa sistematica del settore della cooperazione allo sviluppo.

Premesso quanto sopra si formulano, al riguardo, le seguenti osservazioni.

L'integrazione recata all'art.10, comma 1, del DPR 22 marzo 2000 n.120 che aggiunge alle voci di spesa da rendicontare (vedasi spese sostenute dagli Uffici all'estero per il loro funzionamento nonché per lo svolgimento delle attività di istituto), secondo le modalità indicate dalla vigente disciplina (trasmissione di moduli informatici che ha sostituito l'invio della documentazione cartacea), le voci di spesa relative al funzionamento delle U T C, istituite dalla Direzione Generale per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS (Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo sviluppo) ed operanti presso le rappresentanze diplomatiche all'estero, appare in linea con l'esigenza, manifestata dalla stessa Amministrazione proponente, di uniformare e semplificare la regolamentazione di procedimenti omologhi posti in essere da uffici diversi della stessa Amministrazione. Questo è il caso della rendicontazione delle attività tecniche, affidate alle predette Unità, per la cui realizzazione le stesse vengono dotate, ai sensi dell'art.13, comma 5, della legge n.49/1987, dei fondi necessari, accreditati alle rappresentanze diplomatiche e da queste trasferiti alle Unità che li amministrano e ne rispondono al Capo della rappresentanza diplomatica. In tal modo, si è inteso provvedere ad arginare il reiterarsi, registratosi nella recente prassi operativa, di carenze nell'esame e nell'approvazione dei rendiconti relativi alle predette gestioni. Fenomeno evidenziatosi, in particolare, a seguito della proposta parlamentare di riforma del settore della cooperazione, con la prospettata



creazione di un'Agenzia, alla quale attribuire le funzioni svolte dalla Direzione Generale, istituita ai sensi dell'art.10 della legge 26 febbraio 1989 n.49. L'integrazione proposta, pertanto, consentirebbe di ampliare l'ambito della disciplina recata dal DPR 22 marzo 2000 n.120, che, in ragione della specificità delle competenze riservate alle strutture deputate alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Amministrazione degli Affari Esteri, non aveva trovato applicazione con riferimento alle predette attività, nella prospettiva dell'adozione, a breve, di una specifica e più puntuale normazione del settore che non ha, però, trovato, fino ad ora, concreta realizzazione.

L'integrazione apportata all'art.1, comma 1, del DPR 20 agosto 2001 n.384 consente di ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina relativa ai procedimenti di spesa in economia anche le voci inerenti le attività volte alla realizzazione di interventi riguardanti la cooperazione allo sviluppo con riferimento specifico agli interventi di cui all'art.11 della legge n.49/1987 ed alle iniziative finanziate ai sensi dell'art.29 della stessa legge. Voci queste ultime che, in ragione delle motivazioni sopra riportate sono rimaste, fino ad ora, escluse dall'elencazione di cui all'art.2 del DM 6 marzo 2002, adottato dal Ministero degli Affari Esteri, ai sensi dell'art.2, comma 1, del DPR 20 agosto 2001 n.384, per individuare l'oggetto ed i limiti di importo delle singole voci di spesa, per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Amministrazione Centrale degli Affari Esteri, delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari e che andranno, auspicabilmente, ricomprese in un ulteriore apposito decreto ministeriale.

Infine, per quanto concerne l'estensione, introdotta dall'art.3, comma 2, della bozza di regolamento, della disciplina contenuta nel DPR 21 dicembre 1999 n.554, in materia di esecuzione di lavori in economia, all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, deve osservarsi che la normativa proposta non si limita ad affermare principi, ma si spinge a individuare in modo dettagliato le tipologie di opere da ricomprendere nell'ambito di applicazione della normativa.

A tal proposito, non può non rilevarsi che l'integrazione proposta con l'elencazione delle singole voci di lavori da eseguirsi in economia va al di là della ratio stessa della norma contenuta nell'art.1, comma 2, del DPR 20 agosto 2001 n.384 che era quella di un mero richiamo della diversa disciplina recata dal DPR 21 dicembre 1999 n.554 per i lavori in economia. Sul punto giova precisare che queste Sezioni Riunite avevano già espresso alcune perplessità, nel parere citato in premesse, ove si evidenziava che, essendo la disciplina contenuta nel DPR n.384/2001 volta, essenzialmente, ad individuare principi e criteri del procedimento giuscontabilistico di spesa relativo agli acquisti in economia di beni e servizi, il rinvio operato nell'art.1 comma 2 del citato decreto alla diversa disciplina dettata per i lavori in economia nel DPR n.554/1999 doveva reputarsi ultroneo. Analoghe argomentazioni possono valere per il richiamo operato dall'art.3 dello schema di regolamento che, come già detto, non si limita a sancire l'applicabilità della disciplina vigente per i lavori in economia alle

Iniziative riguardanti la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, da ribadirsi, nei limiti precedentemente richiamati alla luce di quanto disposto dall'art.3, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n.412 (spese di funzionamento, ex art.23 DPR n.177/1988, escluse) ma provvede ad una puntuale elencazione delle tipologie di lavori da ricomprendere anche al di fuori di quelle, peraltro, specificamente individuate dall'art.88 del DPR n.554/1999 ed essenzialmente riconducibili alle due categorie generali dei casi urgenti ed imprevedibili e delle modeste manutenzioni e riparazioni.


Per altro verso, devono ribadirsi i limiti all'utilizzo di uno strumento quale il ricorso all'esecuzione di lavori in economia, il cui carattere di eccezionalità è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza anche di questa Corte che ne ha riconosciuta l'applicabilità solo ed esclusivamente al ricorrere di alcuni presupposti, debitamente dimostrati in base ad una congrua motivazione, fra cui l'esperimento infruttuoso di gara pubblica, specificamente richiesta dalla disciplina vigente per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, eccezion fatta per gli interventi straordinari e per le iniziative finanziate ai sensi dell'art.29 della citata legge n.49/1987, l'indefettibilità ed urgenza del lavoro da eseguire, nonché il costo complessivo contenuto al di sotto delle soglie previste dalla vigente normativa in materia.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.


IL RELATORE

Paolo Cosa




IL PRESIDENTE

Vincenzo Bisogno



Depositata in Segreteria il 1 DIC. 2004

Il Dirigente



CORTE DEI CONTI  
SEZIONI RIUNITE  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- 1 DIC. 2004

Roma, R .....

IL DIRETTORE



31.190  
Manzoni



Manzoni

# Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 1485/05

Roma, add. 25 febbraio 2005

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema di regolamento recante integrazioni al d.P.R. 22 marzo 2000, n. 120 e al d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 402/05 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI - Dipartimento della  
Funzione Pubblica

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Paolo Ceccaroni*

ROMA

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
001157 03.03.05
ARCHIVIO 31.190



# Consiglio di Stato

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 7 febbraio 2005*

N. della Sezione: 402/2005

**OGGETTO:**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Schema di regolamento recante integrazioni al d.P.R. 22 marzo 2000, n. 120 e al d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

*La Sezione*

Vista la relazione n. 34/05/UL/P31.190 del 20 gennaio 2005, trasmessa con nota n. 866/05/UL/P31.190 del 21 gennaio successivo, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica -, ha chiesto il parere di competenza sul regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Piermaria Piacentini

PREMESSO:

Con la relazione suindicata la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica -, ha chiesto il parere di competenza sullo schema di regolamento avente ad oggetto "*Integrazioni al d.P.R. 22 marzo 2000, n. 120 e al d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*".

Si tratta di un regolamento di delegificazione, adottato in attuazione dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 8 marzo 1999, n. 50, all. 2, n. 4, diretto a rendere applicabili alle attività di cooperazione internazionale le norme di semplificazione delle attività procedurali dei funzionari operanti presso le rappresentanze italiane all'estero, di cui al d.P.R. 22 marzo 2000, n. 120 e al d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

Il testo, sul quale si sono espressi sia la Corte dei Conti a Sezioni riunite con parere n. 4/2004/Cons, reso nell'adunanza del 12 novembre 2004, sia il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria dello Stato - (con nota 27 settembre 2004), si compone di 4 articoli di cui l'art. 1 definisce l'oggetto del regolamento, l'art. 2 estende l'applicabilità delle norme contenute nel d.P.R. 22 marzo 2000, n. 120 anche ai fondi accreditati alle rappresentanze all'estero per le esigenze di funzionamento delle Unità tecniche locali e per la realizzazione degli interventi di cooperazione a gestione locali e l'art. 3 rende applicabili le disposizioni semplificate relative alle spese in economia per beni e servizi, di cui al al d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 anche alle spese aventi la medesima natura relative agli interventi di cooperazione.

Il provvedimento è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 ottobre 2004.

## CONSIDERATO:

Sul testo sottoposto all'esame della Sezione si può esprimere parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a- pur riguardando attività di competenza del Ministero degli affari esteri (che figura tra i proponenti del futuro decreto del Presidente della Repubblica) e dei suoi uffici all'estero, la relazione non fa alcun cenno ad una eventuale preventiva audizione di tale dicastero. Peraltro, risultando il Ministero degli affari esteri tra i soggetti proponenti ed essendo stato lo schema in esame approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, è da presumere che il predetto Ministero si sia espresso in senso favorevole.
- b- l'art. 1 appare del tutto superfluo, atteso che l'oggetto del regolamento e l'ambito di applicazione del medesimo appaiono sufficientemente individuati dal contenuto del regolamento stesso;
- c- del pari appare superfluo l'art. 4, in quanto la *vacatio legis* deriva direttamente dall'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile;
- d- per quanto concerne le osservazioni della Corte dei Conti sul comma 2 dell'art. 3 dello schema, la Sezione le condivide ed invita pertanto l'Amministrazione a tenerne conto nella redazione definitiva del testo.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Visto  
Il Presidente della Sezione  
(Pasquale de Lise)



Per estratto dal Verbale  
Il Segretario dell'adunanza  
(Elvio Piccini)

